

Cenni sull'art. 590 *sexies* c.p.:
la nuova responsabilità in medicina

a cura di Riccardo Salomone

Il 28 febbraio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo delle proposte di legge unificate aventi ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

L'art. 6 del testo introduce nel codice penale un nuovo articolo, il 590 *sexies*: “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Il secondo comma dell'art. 6 abroga la disposizione penale della legge Balduzzi, che prevedeva la punibilità solo per colpa grave nell'ipotesi in cui il sanitario si fosse attenuto a linee guida.

Con riferimento all'art. 590 *sexies* c.p., va notato che il primo comma, facendo espressamente salvo quanto previsto dal secondo comma, ha solo la funzione di aprire la strada al comma che segue, al quale si è voluto riservare il contenuto novellante.

Il secondo comma prevede una nuova causa di non punibilità sanitaria, ancorando la non punibilità ai seguenti presupposti: la verifica dell'evento a causa

d'imperizia; il rispetto delle linee guida; l'adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida.

In sostanza, l'art. 590 *sexies* c.p. ha una duplice funzione: 1) chiarire quanto già previsto dall'art. 43 c.p. con riguardo all'imperizia: la condotta che rispetta linee guida contenenti regole di perizia e adeguate alla specificità del caso concreto non è imperita, con ciò peraltro non impedendo l'applicabilità dell'art. 43 c.p. se le linee guida contengono regole di diligenza o prudenza; 2) restringere l'ambito delle linee guida da impiegare nel giudizio d'imperizia, mancando le quali si devono impiegare le buone pratiche clinico assistenziali.

In punto buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, il primo comma dell'art. 5 del testo stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali.